

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1877

legislatore, ma non quando si è statuito che le pene correzionali sono quattro e poi ne trovo registrata un'altra *sui generis* in un altro capitolo del Codice la quale non è neppure definita.

Voi avete classificate le pene, voi avete detto in qual luogo si scontano, ebbene, avreste ivi dovuto aggiungere anche quella del confino, così tutti saprebbero che nel Codice penale italiano le pene correzionali sono cinque e non quattro, si saprebbe cosa è il confino, come viene definito, come si espia.

L'onorevole Pessina, parlando di alcuni reati punibili di reclusione, commessi da certi individui, come per esempio da un fanciullo, o in talune condizioni speciali ha detto che tale pena che obbliga il condannato al lavoro, non si sconta sempre nel medesimo luogo, ma in luoghi diversi e secondo le diverse circostanze.

Queste eccezioni, o signori, che riguardano al modo di espiazione sono determinate dal Codice ed io le comprendo; non potrei però ammetterle ove l'applicazione ne fosse lasciata all'arbitrio della magistratura, dappoichè io non so se in tutti i magistrati si riscontra il medesimo grado d'intelligenza, le stesse condizioni di salute, io non so se tutti sono in grado di non risentire della influenza esterna, nel recinto in cui la giustizia si amministra e le pene si applicano.

Io sono restio ad accordare questi arbitrii qualunque sia la persona cui vogliansi concedere, tanto più quando si tratta di un magistrato penale.

Per lo che insisto nella pregiudiziale, la quale mi pare abbastanza fondata, tanto più che essa non è stata validamente combattuta dalle osservazioni svolte in replica dall'onorevole Pessina. Questi inoltre confutò la mia eccezione pregiudiziale sostenendo che il guardasigilli, quando fu votata la classificazione delle diverse specie delle pene fece proteste e riserve.

Io non lo ricordo, ma la memoria è fallace ed io potrò non aver presente questo fatto. Del resto sia qualunque la protesta e la riserva che ha fatto il guardasigilli, la Camera ha deliberato; ed io non credo che dopo una sua deliberazione possano rivivere le riserve e le proteste del guardasigilli, il quale per quanto sia eccellente non ha privilegi maggiori di ciascuno di noi che qui votiamo, e la riserva e la protesta possono togliere alla deliberazione della Camera la solennità di cui è rivestita. Questa è la mia opinione e penso sia pure di tutti coloro che abbiano senno ed intelligenza delle cose parlamentari.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Debbo rammentare all'onorevole Melchiorre che io non mi limi-

tai a vane proteste nel momento in cui si poneva in votazione l'articolo 11. Chiesi la parola, e pregai la Camera ed il suo onorevole presidente di darmi atto in modo positivo della dichiarazione da me fatta, ch'io non sollevava in quel momento la questione del mantenimento della pena del confino e dell'esilio correzionale, inquantochè mi riservava di proporre che in via di aggiunta alle pene della detenzione e della prigionia, allorchè giungesse il momento della discussione su queste altre pene, fosse data facoltà al giudice di commutarle in alcuni casi nel confino e nello allontanamento. La Commissione ebbe la cortesia di darmene atto; l'onorevole nostro presidente del pari.

E fu posta quindi ai voti l'approvazione dell'articolo 11, coll'intelligenza di questa riserva.

Non è dunque che io esiga alcun trattamento eccezionale, ma l'applicazione pura e semplice del nostro regolamento che in tanti casi abbiamo in questa guisa eseguito.

In ciò che è sembrato a lui una contraddizione, non dirò che una sola parola. L'onorevole Melchiorre crede forse che non vi siano di somiglianti disposizioni nei Codici moderni? Anzi, come diceva l'eloquente relatore della Commissione, questa è la tendenza dei Codici più lodati, che negli ultimi anni si sono venuti promulgando in Europa. Mi basti rammentare che nel Codice penale germanico è lasciata al giudice facoltà di una surrogazione di ben altra importanza. L'esilio dal regno ivi non figura più tra le pene egualmente che nel nostro progetto italiano. Nondimeno in alcune disposizioni del Codice, dopo essersi comminata una pena ordinaria, compresa nell'ordinaria scala penale, contro certi reati d'indole politica, laddove siano di tal natura che possa essere consigliato dall'utilità dello Stato di limitarsi a sostituirvi semplicemente il provvedimento dell'esilio del delinquente dallo impero, è fatta facoltà espressamente al magistrato di surrogare questa maniera di punizione, che non si trova compresa, come già dissi, nella scala ordinaria penale.

Veda parimenti l'onorevole Melchiorre se nella scala penale del Codice penale del 1859 ora tra noi vigente siavi la pena della *custodia*; non la troverà, e nondimeno vi sono articoli dello stesso Codice penale i quali permettono, nel concorso di certi determinati casi, di surrogare la pena della custodia, che non è scritta nella scala penale, alla pena della prigionia e della detenzione, ed anche della reclusione. Dunque nulla vi ha di nuovo e di strano: la questione è da esaminarsi con quel criterio, dal quale è partito l'onorevole relatore della Commissione. Certo sarebbero pericolosi gli arbitrii dati ai giudici se fossero sconfinati; ma alcuni arbitrii non